



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Area Operativa
Coordinamento Operation
Beni Demaniali

Per posta elettronica
Non segue originale

Roma, 02/10/2012
Prot. n. 2012/26857/DAO-CO-BD

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per i Porti
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma

E p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento delle Finanze
Via Pastrengo, 22
00185 Roma

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma

Alle Filiali
dell'Agenzia del demanio
Loro sedi

Oggetto: Procedimento di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale marittima ex art. 49 c. n.

Le disposizioni normative attuali delineano un quadro di competenze in materia di demanio marittimo che vedono la gestione, con tutte le attività connesse, in capo agli Enti territoriali e la titolarità in capo allo Stato.

In particolare, si evidenzia come gli artt. 104 e 105 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 hanno disposto una vera e propria devoluzione amministrativa – cioè trasferimento pieno e sostanziale di funzioni gestorie – in favore delle Regioni e degli Enti locali.

La suddetta evoluzione del quadro normativo ha accresciuto, pertanto, il numero di soggetti che, a vario titolo, esercitano poteri e competenze sul demanio marittimo, anche con riguardo alla procedura di incameramento disciplinata dall'art. 49 c.n..

L'autorità concedente a cui il codice della navigazione fa riferimento, individua oggi un'ampia platea di soggetti (Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto relativamente alle aree di preminente interesse nazionale individuate con DPCM 21.12.1995, Autorità portuali per i porti di interesse nazionale direttamente gestiti dall'autorità medesima ex L.84/1994), tanto da rendere necessaria una sistematizzazione della procedura di incameramento, così come già avvenuto per analoghi procedimenti afferenti il demanio marittimo.

Con tale intento la scrivente ha predisposto l'allegato "schema tipo" di procedimento di incameramento, previa disamina congiunta con codesto Dicastero, recependo i suggerimenti e le osservazioni pervenuti.



Devoluzione allo Stato delle opere di difficile rimozione

L'art. 49 c.n. stabilisce, con riferimento ai beni edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, che in mancanza di diversa previsione alla scadenza di quest'ultima le opere inamovibili restano acquisite allo Stato, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione.

Alla scadenza della concessione demaniale marittima, pertanto, si verifica la devoluzione a favore dello Stato *ipso iure*, ovvero con effetto legale automatico, delle opere non amovibili edificate sul demanio marittimo, anche se la concessione sia stata rinnovata ed in difetto di un atto esplicito di acquisizione o incameramento.

L'automaticità della devoluzione allo Stato al momento dello spirare della concessione fa sì che l'atto di incameramento delle opere non amovibili assuma carattere puramente ricognitivo di un effetto prodottosi *ope legis*.

La procedura formale di incameramento assume rilevanza in quanto consente l'inserimento del valore dei beni devoluti nel Conto Patrimoniale dello Stato.

Procedura di incameramento

Il demanio marittimo si connota per essere un demanio naturale, soggetto a tutela ambientale, e un impiego che diverge dalla destinazione naturale costituisce un uso eccezionale e temporaneo a favore del concessionario.

La procedura di incameramento, quindi, dovrebbe avere carattere residuale, infatti l'art. 37, comma 2, c.n., al fine della tutela dell'ambiente costiero, prevede che nell'ambito del rilascio di nuove concessioni per attività turistico - ricreative venga accordata preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Il conferimento agli Enti locali delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, ha reso i medesimi titolari delle informazioni circa il verificarsi delle condizioni (scadenza della concessione e natura delle opere) che consentono l'avvio del procedimento di incameramento ai sensi dell'art. 49 c.n..

Pertanto, non può che essere l'Ente gestore a comunicare, con congruo anticipo (3 – 6 mesi), alla competente Capitaneria di Porto e alla Filiale dell'Agenzia del demanio la scadenza delle concessioni che prevedono l'incameramento allo Stato delle opere edificate sul demanio marittimo.

Ricevuta detta comunicazione, la Capitaneria di Porto attiverà la procedura, provvedendo a convocare la Commissione di incameramento costituita da un rappresentante dell'Autorità marittima, del Provveditorato OO.MM., dell'Agenzia del demanio e dell'Ente gestore, per l'espletamento di tutte le attività; dovendo l'incameramento essere effettuato in contraddittorio con il concessionario, questo deve essere invitato a partecipare ai lavori.

La procedura potrà essere, altresì, attivata d'ufficio dalla Capitaneria di Porto qualora, nell'ambito della propria attività di vigilanza, rilevasse opere suscettibili di incameramento, ovvero su segnalazione dell'Agenzia del Demanio agli organi competenti nell'ambito delle attività previste dal D.P.R. n. 367/1998.

La consistenza e lo stato dei luoghi del bene oggetto della devoluzione vengono descritti nel Testimoniale di stato, redatto dall'Agenzia del demanio ed allegato al verbale di incameramento.

Recependo le indicazioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti, è opportuno che le strutture periferiche di tutte le Amministrazioni coinvolte procedano ad avviare immediatamente, laddove non ancora provveduto, le procedure di incameramento relative a concessioni già scadute da tempo e a completare dette procedure possibilmente entro il mese di giugno 2013.

A tal fine è necessario che a livello locale venga effettuata una ricognizione delle procedure ancora pendenti per la successiva pianificazione delle relative attività svolte a livello periferico.

* * * *

Considerati i diversi profili di competenza interessati dal procedimento di incameramento, al fine di perseguire un'azione amministrativa improntata al principio di economicità, efficienza e trasparenza, è auspicabile un intervento coordinato e programmato tra i soggetti coinvolti.

La presente circolare, unitamente all'allegato documento, ha l'intento di fornire utili indicazioni alla pluralità dei soggetti coinvolti.

Le Filiali in indirizzo dovranno curare la trasmissione della presente, insieme allo "schema tipo" di procedimento di incameramento, alle Regioni e/o agli Enti locali delegati alla gestione del demanio marittimo.

Analoga diffusione alle locali Autorità marittime sarà curata dagli Uffici del Ministero in indirizzo.

Cordiali saluti.

Direttore Area Operativa
Paolo Maranca



Allegati:

- Documento descrittivo della procedura